

R.G. P.M. 8618/2016
R.G. Trib. 4442/2017
R.G. Esec.
R.G. Camp. Pen.

Sentenza n. 2269
del 30/05/2018
Depositata in Cancelleria
05/06/2018
Passata in giudicato

Redatta scheda


FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia GODANI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA
- SEZIONE PRIMA -

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Dr. Riccardo CRUCIOLI

All'udienza del 30/05/2018 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

Nei confronti di:

nato a [redacted] residente [redacted]
fatto domiciliato in [redacted]
elettivamente domiciliato presso [redacted]
con studio in [redacted]
Difeso di fiducia dall'avv. [redacted]

LIBERO PRESENTE

IMPUTATO

- 1) del reato di cui all'art. 570 co. 1 e co. 2 n. 2 c.p. (in esso assorbita la violazione degli artt. 3 e 4 co. 2 L. 54/2006) perché omettendo di versare all'ex compagna l'assegno periodico di € 600 dovuto per il mantenimento del figlio [redacted] (nato il [redacted] 1999) e della figlia [redacted] (nata il [redacted] 1995), determinato dal provvedimento del Tribunale per i minorenni di [redacted] (con sentenza del [redacted]), faceva mancare ai predetti figli i mezzi di sussistenza. In particolare, non corrispondeva alcuna somma dall'aprile 2011, facendo mancare i mezzi di sussistenza:
- al figlio [redacted] figlio minore degli anni diciotto, dal [redacted] /2016 (sentenza Giudice [redacted] al [redacted] 2017 e dal [redacted] 2017 in permanenza, in qualità di figlio maggiore degli anni 18 ma non economicamente indipendente;

- alla figlia _____ in qualità di figlia minore degli anni diciotto, dal _____ /2013 al _____ 2013 e, in qualità di figlia maggiore degli anni 18 ma non economicamente indipendente, dal _____ '2013 in permanenza.
In _____ nelle date sopra indicate

PARTI CIVILI

_____ nata a _____ codice fiscale _____
residente in _____ assistita e difesa
dall'avv. _____ ivi domiciliata ex art. 100 co. 5 c.p.p.

_____ nata a _____ codice fiscale _____
residente in _____ assistita e difesa dall'avv.
_____ ivi domiciliata ex art. 100 co. 5 c.p.p.

_____ nato _____ codice fiscale _____
residente in _____ assistita e difesa
dall'avv. _____ ivi domiciliata ex art. 100 co. 5 c.p.p.

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiede per quanto riguarda il figlio _____ per l'art. 570 co. 2 n. 2 c.p. dal _____ 2016 al _____ 2017 ed integrata la fattispecie di cui all'art. 3 L. 54/2006 oggi art. 570 bis c.p. per il periodo che va dal _____ 2017 al 30/05/2018; per quanto riguarda la figlia _____ integrata la violazione dell'art. 570 co. 2 n. 2 c.p. dal _____ /2013 al _____ /2013 ed integrata la fattispecie di cui all'art. 3 L.54/06 oggi art. 570 bis c.p. dal _____ /2013 al 30/05/2018; ritenuta la continuazione tra i reati contestati, più grave l'ipotesi di cui all'art. 570 co. 2 n. 2 c.p. in danno del figlio _____ alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione ed € 1600 di multa.

Il difensore della Parte Civile _____ chiede " *piaccia al Giudice Ill.mo dichiarare la penale responsabilità del _____ per il reato a lui ascritto; condannare, inoltre, l'imputato al risarcimento dei danni patrimoniali in favore della parte civile costituita, derivanti in conseguenza del fatto, pari ad € 2.700 oltre interessi legali maturati e maturandi; condannare, altresì, l'imputato al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore della parte civile costituita, derivanti in conseguenza del fatto da liquidarsi sulla base del libero apprezzamento dell'Ill.mo Giudice (cfr. Cass. N. 19211/15), tenuto conto della prolungata sofferenza della parte civile in considerazione delle condotte poste in essere dall'imputato; si richiede inoltre che l'eventuale concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena venga subordinato all'integrale pagamento del risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla parte civile; condannarlo, infine, a rifondere le spese e gli onorari relativi alla costituzione di parte civile, nella misura complessiva di € 4990, 19 comprensivi di spese generali, CPA e IVA.*

Il difensore della Parte Civile _____ chiede " *piaccia al Giudice Ill.mo dichiarare la penale responsabilità del _____ per il reato a lui ascritto; condannare, inoltre, l'imputato al risarcimento dei danni patrimoniali in favore della parte civile costituita, derivanti in conseguenza del fatto, pari ad € 15.900 oltre interessi legali maturati e maturandi; condannare, altresì, l'imputato al risarcimento dei danni non*


patrimoniali in favore della parte civile costituita, derivanti in conseguenza del fatto da liquidarsi sulla base del libero apprezzamento dell'Ill.mo Giudice (cfr. Cass. N. 19211/15), tenuto conto della prolungata sofferenza della parte civile in considerazione delle condotte poste in essere dall'imputato; si richiede inoltre che l'eventuale concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena venga subordinato all'integrale pagamento del risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla parte civile; condannarlo, infine, a rifondere le spese e gli onorari relativi alla costituzione di parte civile, nella misura complessiva di € 4990, 19 comprensivi di spese generali, CPA e IVA.

Il difensore della Parte Civile chiede " piaccia al Giudice Ill.mo
dichiarare la penale responsabilità del *per il reato a lui ascritto;*
condannare, inoltre, l'imputato al risarcimento dei danni patrimoniali in favore della parte
civile costituita, derivanti in conseguenza del fatto, pari ad € 3.000 oltre interessi legali
maturati e maturandi; condannare, altresì, l'imputato al risarcimento dei danni non
patrimoniali in favore della parte civile costituita, derivanti in conseguenza del fatto da
liquidarsi sulla base del libero apprezzamento dell'Ill.mo Giudice (cfr. Cass. N. 19211/15),
tenuto conto della prolungata sofferenza della parte civile in considerazione delle condotte
poste in essere dall'imputato; si richiede inoltre che l'eventuale concessione all'imputato del
beneficio della sospensione condizionale della pena venga subordinato all'integrale pagamento
del risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla parte civile;
condannarlo, infine, a rifondere le spese e gli onorari relativi alla costituzione di parte civile,
nella misura complessiva di € 4990, 19 comprensivi di spese generali, CPA e IVA.

Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione ex art. 530 co. 2 c.p.p. con la formula meglio vista in subordine minimo della pena in continuazione con la sentenza n. 5496/2016 del Tribunale di Genova

Sommario

1) La modifica del capo di imputazione.....	2
2) Lo svolgimento del processo.	2
3) Le testimonianze delle persone offese (costituite parti civili)...	3
4) L'esame dell'imputato.	5
5) Gli atti.....	6
6) Il <i>ne bis in idem</i>	8
7) La sussistenza del reato di cui all'art. 570 c. 2 n. 2 (in esso assorbita la violazione degli artt. 3 e 4 c. 2 l. 54/2006), in particolare il requisito della mancanza dei mezzi di sussistenza e dell'ambito ristretto dell'operatività dell'esimente dello stato di bisogno dell'obbligato.	9
8) Il reato di cui all'art. 570 c. 1 c.p. non è integrato: conseguente applicazione dei reati che nel capo di imputazione risultavano assorbiti dallo stesso (artt. 3 e 4 c. 2 l. 54/2006).	12
9) L'introduzione dell'art. 570 bis c.p.: sua applicazione al caso concreto.....	16
10) Il trattamento sanzionatorio: quantificazione della pena, esclusione da alcun beneficio, disciplina della continuazione e considerazioni sulla recidiva contestata.	19



Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) La modifica del capo di imputazione.

con decreto di citazione a giudizio regolarmente notificato, veniva chiamato a rispondere del reato indicato in epigrafe.

Si deve dare subito conto del fatto che il Pubblico Ministero, all'udienza del 21/02/2018, all'esito dell'audizione della parte civile , procedeva, alla modifica del capo di imputazione.

Questa risultava essere la nuova accusa:

"violazione del reato di cui all'art. 570 c. 1 e c. 2 n. 2 c.p. (in esso assorbita la violazione degli artt. 3 e 4 c. 2 l. 54/2006) perché omettendo di versare all'ex compagna l'assegno periodico di euro 600, dovuto per il mantenimento del figlio e della figlia determinato dal provvedimento del Tribunale per i minorenni di (con sentenza del 2011), faceva mancare ai predetti figli i mezzi di sussistenza.

In particolare, non corrispondeva alcuna somma dall'aprile 2011, facendo mancare i mezzi di sussistenza:

- al figlio , figlio minore degli anni diciotto, dal .16 (sentenza giudice al .17 e dal .2017 in permanenza, in qualità di figlio maggiore degli anni 18, ma non economicamente indipendente;

- alla figlia in qualità di figlia minore degli anni diciotto, dal 2013 al 2013 e, in qualità di figlia maggiore degli anni 18, ma non economicamente indipendente, dal 2013 in permanenza.

In nelle date sopra indicate".

2) Lo svolgimento del processo.

Il presente processo prendeva inizio in data 10 gennaio 2018. In tale udienza, presente l'imputato (presente anche la p.o.), veniva depositato atto di costituzione di parte civile in favore di (quest'ultima non presente); veniva poi dichiarato aperto il dibattimento, si ammettevano le prove richieste (su cui infra) e si rinviava la trattazione al 21/02/18. In tale udienza, sempre presente l'imputato (presenti anche le p.c.), veniva escussa come già detto, all'esito, veniva modificato il capo di imputazione. L'imputato, ex art. 519 c.p.p., si avvaleva del diritto di richiedere un termine a difesa e dunque il processo veniva aggiornato al 4 aprile 2018.

In tale data, vista l'intervenuta modifica dell'imputazione, il Pubblico Ministero e la Difesa di p.c. chiedevano l'escussione del teste (che si era appena costituito parte civile), non richiesto al momento del deposito delle liste testimoniali; la prova veniva ammessa (per tale

possibilità, nel caso di cui all'art. 517 c.p.p., cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 50 del 20 febbraio 1995). Si procedeva quindi all'audizione dello stesso oltre che della sorella. Infine veniva esaminato l'imputato e il Pubblico Ministero contestava la recidiva specifica infraquinquennale (si ricordi che ex art. 519 c.p.p. la contestazione della circostanza prevista dall'art. 99 c.p. non comporta il diritto di chiedere un termine a difesa).

A tal punto, il processo pareva maturo per la decisione ma l'imputato rappresentava la possibilità di fare un'offerta economica alle parti civili pari a 5000 €¹ grazie alla ritenuta possibilità di vedersi liquidato un importo in denaro dovutogli per un sinistro *"anche ai fini di una valutazione da parte del Giudice qualora dovesse emettere una sentenza di condanna"*²; nulla opponeva il Pubblico Ministero e neanche la Difesa delle parti civili la quale, seppur credendo poco all'offerta (*"in tutta sincerità non c'è alcuna fiducia nel fatto che venga fatto il versamento, perché siamo stati presi in giro per dieci anni"*³), precisava che la somma non sarebbe stata sicuramente vista come un risarcimento dei danni e neppure come incentivo alla remissione di querela.

Con un intento bonario, si rinviava la discussione all'odierna udienza in cui veniva chiuso il dibattimento: le parti concludevano come in epigrafe (la parte civile depositava altresì conclusioni scritte e nota spese) e all'esito veniva data lettura del dispositivo.

Si badi sin d'ora, e ciò è significativo per valutare il comportamento processuale dell'imputato oltre che il suo comportamento nei confronti dei figli, che, durante il periodo del rinvio (poco meno di due mesi) nessuna somma è stata corrisposta nonostante la Difesa di parte civile abbia precisato di aver subito indicato all'imputato l'iban sul quale avrebbe potuto effettuare il versamento.

3) Le testimonianze delle persone offese (costituite parti civili)⁴.

La donna riferiva che la sua relazione con l'imputato (mai confluita in una convivenza) era iniziata alla fine del 1993 ed era finita nel 2000/2001, periodo durante il quale era sposato e aveva già due figli; dalla loro storia era nata la figlia il 1995 (riconosciuta solo dopo due anni) e il 1999⁵.

La parte civile, sin dall'inizio della sua audizione, sottolineava che aveva sempre provveduto da sola al mantenimento dei suoi figli⁶ con l'aiuto di sua madre⁷, vivendo fino al decesso di quest'ultima

¹ Pag. 30 delle trascrizioni della relativa udienza

² Pag. 28 delle trascrizioni della relativa udienza

³ Pag. 30 delle trascrizioni della relativa udienza

⁴ I successivi riferimenti alle trascrizioni sono relativi ai verbali delle rispettive date di audizione/esame come indicate nel paragrafo relativo allo svolgimento del processo

⁵ Per questa introduzione sulle circostanze di cui a processo cfr. pag. 4 delle trascrizioni

⁶ possiede un negozio in società con un'altra persona (cfr. pag. 9 delle trascrizioni)

⁷ *"mia madre ci ha aiutato, è stata fondamentale senno non so come avrei potuto provvedere da sola"* (pag. 9 delle trascrizioni)

(occorso nel 2013) nella casa della stessa e poi a _____; a domande successive del Pubblico Ministero precisava, con dei “no” decisi, che dopo il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di _____ (su cui infra) _____ non aveva provveduto mai, seppur richiestogli, a corrisponderle l’assegno di mantenimento per i figli e non aveva adempiuto neanche alternativamente comprando alimenti, vestiti o medicinali ovvero pagando le rette scolastiche⁹. E d’altronde anche durante la loro relazione *“lui diceva che non è che gli interessassero i miei figli, che lui non se ne sarebbe mai occupato, che erano affari miei”*¹⁰; e quando manifestava all’imputato le sue difficoltà economiche per mantenere i figli si sentiva rispondere *“che lui non aveva redditi e che i figli erano i miei, che me li dovevo mantenere e che me ne dovevo occupare io”*¹¹.

La donna precisava che incitava l’odierno imputato anche solo a limitarsi a vedere i propri figli¹²: *“lui è venuto a vederli l’ultima volta nel 2007”*¹³.

La parte civile, nel corso della sua testimonianza, dubitava anche del fatto che l’imputato avesse riconosciuto la figlia India; riferiva inoltre che lo stesso non era a conoscenza del percorso scolastico intrapreso dai ragazzi e che negli anni non ci erano stati mai auguri per le festività¹⁴.

A precisa domanda del P.M., la signora _____ affermava che l’odierno imputato, al momento della richiesta per il passaporto, aveva dichiarato di lavorare in nero (cfr. infra decreto Dott. Viarengo Trib. Genova): *“aveva fatto richiesta per avere il passaporto che noi abbiamo negato e davanti al Giudice competente ha dichiarato che gli serviva per lavorare e che comunque lui adesso lavorava in nero a _____ in porto”*¹⁵.

E sempre a riguardo dell’attività lavorativa dell’imputato la testimone affermava che durante la loro relazione _____ svolgeva la professione di broker nautico; *inoltre “lui ha lavorato anche per un’azienda olandese per cui vendeva le barche ed era un socio di questa società, quindi si era visto che lui aveva anche delle quote societarie”*¹⁶.

Per quanto concerne i suoi figli, orgogliosa degli stessi, affermava:

⁸ Cfr. pag. 5 delle trascrizioni

⁹ Cfr. pag. 5 delle trascrizioni

¹⁰ Pag. 8 delle trascrizioni. È del tutto irrilevante la circostanza emersa (cfr. pag. 10 delle trascrizioni) che aveva provveduto a pagare una vacanza circa 15 anni fa. E non è stata assolutamente provata la circostanza asserita dall’imputato riguardante la consegna “sottobanco” di una busta piena di denari in una piazzola dell’autostrada (nel suo esame l’imputato parla di 5000 €, cfr. pag. 16 delle trascrizioni) (a pag. 11 delle trascrizioni si parla di 200.000 € derivanti da dei soldi depositati in Svizzera ma anche qui sono solo parole non supportate da prove)

¹¹ Pag. 9 delle trascrizioni

¹² Cfr. pag. 6 delle trascrizioni

¹³ Pag. 10 delle trascrizioni

¹⁴ Cfr. pag. 10 delle trascrizioni

¹⁵ Pag. 7 delle trascrizioni. La teste ha fatto riferimento al diniego del passaporto; di tale circostanza e delle motivazioni di tale scelta ne viene dato atto nel decreto del Tribunale citato, versato in atti: *“... inaffidabilità personale del ricorrente rende del tutto fondato e condivisibile il timore, paventato dalla resistente, di un definitivo allontanamento dall’Italia e quindi di una definitiva sottrazione agli obblighi di mantenimento verso i figli, oltretutto all’eventuale esecuzione penale”*

¹⁶ Pag. 8 delle trascrizioni

“India vive tuttora in casa, viveva allora e vive tuttora in casa. Va all’Università, studia, quindi fa la studente, non ha nessun reddito proprio ovviamente, quindi è totalmente mantenuta si laureerà il mese prossimo”¹⁷. “ è al quinto anno di liceo e quindi ovviamente è a casa e non ha nessun reddito”¹⁸.

- la parte civile, ragazza coscienziosa e matura, sintetizzando la sua deposizione, riferiva che si era appena laureata e che attualmente ha intenzione di iscriversi alla Laurea Magistrale. Confermava in toto che al suo mantenimento avevano sempre provveduto la madre e la nonna materna¹⁹. Riferiva inoltre che non era in grado di ricordare l’ultima volta che aveva visto suo padre (*“l’ho visto poco quando ero piccola”²⁰*) e che lo stesso mai l’aveva chiamata per avere notizie sulla sua vita²¹.

- sicuramente un po’ intimidito e destabilizzato dagli eventi e dal ritrovarsi in un’aula di Tribunale, ma comunque sempre composto, deponeva come la sorella: è sempre stato accudito e mantenuto dalla madre e dalla nonna, il padre non si è mai interessato a lui²².

In particolare, tristemente, colpisce una frase: *“senza averlo visto oggi non avevo neanche la minima idea di che faccia avesse”²³.*

4) L’esame dell’imputato.

all’inizio del suo esame, a domanda della Difesa della parte civile, negava di avere un lavoro. Anzi rivolgeva una sorta di critica (non si capisce con chiarezza se diretta alla Magistratura, alla signora o ad entrambe): *“io avevo richiesto il passaporto perché avevo un contratto per andare a lavorare all’estero ... voi non me l’avete rilasciato”²⁴ “io mi aspettavo però una cosa da voi, se eravate un pochino più furbi, quando vi ho chiesto il rinnovo del passaporto per andare a lavorare che vi ho fatto vedere una lettera, perché non mi avete detto, dammi delle garanzie se devi andare a lavorare ... che così prendevate anche dei soldi anche voi”²⁵*

Alla fine ammetteva di lavare delle barche in nero guadagnando 200/300 € al mese²⁶.

¹⁷ Pag. 8 delle trascrizioni

¹⁸ Pag. 9 delle trascrizioni

¹⁹ Cfr. pagg. 4 e 5 delle trascrizioni

²⁰ Pag. 4 delle trascrizioni

²¹ Cfr. pag. 5 delle trascrizioni

²² Cfr. pag. 8 delle trascrizioni

²³ Pag. 9 delle trascrizioni

²⁴ Pag. 10 delle trascrizioni

²⁵ Pag. 17 delle trascrizioni

²⁶ Pag. 11 delle trascrizioni

In riferimento alla sua ditta (infra si fa riferimento alla visura relativa) affermava che la stessa non presentava il bilancio dal 2009 per mancanza di liquidità; ammetteva comunque che dal 1990 si era occupato di attività di intermediazione di barche²⁷.

In riferimento al reato contestatogli, sosteneva di aver visto i suoi figli fino al 2008: poi²⁸ *“è stata la che ha ritenuto che non dovessi più andare a ” “non ho ritenuto di controllarli perché a una certa età penso che se qualcuno ha delle domande dovrebbe farmele, se volesse dei chiarimenti ... ora sono abbastanza grandi, che mi potevano chiamare” “io non sono mai riuscito a parlare perché non mi ci hanno mai fatto parlare” “come faccio a parlare con una persona che non c’ho nemmeno il numero e niente, a sua mamma gliel’ho chiesto trenta volte il numero” “è venuta in autostrada a prendere 5000 € in contanti ... lo sa cosa mi ha detto? Vabbè, ora per il momento ti do due fotografie”.*

Insomma: nell’ottica dell’imputato, la colpa della situazione creatasi sarebbe di due ragazzini (di cui uno maggiorenne da pochissimo tempo), che durante l’intero corso del dibattimento hanno dimostrato di essere, seppur maturi, piccoli e indifesi rispetto alla grandezza degli eventi, che avrebbero dovuto fare il primo passo verso il padre. O comunque tutta la responsabilità sarebbe di una donna che cerca di manipolare i figli rendendosi autrice di un tentativo di alienazione genitoriale.

vista la domanda rivolta dalla Difesa alla teste all’udienza precedente, negava di aver corrisposto 200.000 € alla donna²⁹; anche tale risposta è stata data in modo aggressivo quanto beffardo intendo l’imputato in realtà affermare il contrario (*“chiedetelo a lei dove li ha presi”*). Il prevenuto sosteneva di essere attualmente mantenuto dalla moglie e dagli altri suoi due figli³⁰ (loro si ritenuti meritevoli di attenzioni). Richiesto dal Pubblico Ministero circa il fatto se avesse adottato delle iniziative per trovare un’attività lavorativa a quella svolta da sempre (il broker navale) l’imputato si limitava a rispondere *“Sa, è difficile a 57 anni un’alternativa”*³¹

5) Gli atti.

Nel fascicolo del dibattimento sono presenti:

- denuncia/querela presentata dalle p.c. (in qualità di tutore di) e in data 2017;
- provvedimento del Tribunale per i Minorenni di con cui veniva disposto a carico di un contributo di almeno 600 € (tra l’altro rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat) a titolo di mantenimento dei suoi figli

²⁷ Cfr. pag. 11 e 12 delle trascrizioni

²⁸ Per le seguenti dichiarazioni cfr. pagg. 15 e 16 delle trascrizioni

²⁹ Cfr. pag. 17 delle trascrizioni

³⁰ Cfr. pagg. 19-22 delle trascrizioni

³¹ Pag. 25 delle trascrizioni

Risulta interessante, per comprendere ulteriormente la totale inaffidabilità dell'imputato, riportare una frase che si può leggere nella medesima sentenza, la quale tra l'altro evidenzia che la madre ha sempre accudito i suoi figli in modo adeguato e rispondente alle loro esigenze: *"il padre ... ha dichiarato di non avere più incontrato i figli perché ciò gli sarebbe stato impedito dalla madre, affermando nel contempo di essere desideroso di vederli"*. Peccato però, che dalla testimonianza della madre (vedi sopra), assolutamente credibile, circostanziata e precisa, risulta che non vedeva i figli dal 2007 (e ciò non per certo per colpa di ma per libero arbitrio dato che, in caso di ostilità reale della madre, avrebbe comunque potuto intraprendere delle azioni per avvicinarsi ai figli divenuti grandi e capaci di ragionare in autonomia) e che non li ha visti neanche in epoca successiva alla sentenza: tale desiderio, probabilmente, doveva essere destinato a rimanere lettera morta sin dal momento in cui è stato proferito innanzi al Tribunale per i Minorenni con il mero scopo di attenuare le sue responsabilità giuridiche e anche morali.

Merita tra l'altro attenzione rilevare che per ciascun figlio, nella sentenza, è stato stabilito un assegno pari a € 300,00; ricordando che l'art. 337 ter del codice civile impone al Giudice di indicare l'entità del mantenimento in proporzione al reddito del genitore, non si può dubitare che il Tribunale per i Minorenni abbia ritenuta congrua la somma indicata dopo aver accertato il lavoro svolto dal prevenuto ritenendolo in conseguenza in grado di adempiere:

- sentenza di condanna a 1 anno di reclusione del Tribunale di Genova del 2016 per il reato di cui agli artt. 3 e 4 c.2 della l. 54/2006 e art. 12 sexies l. 898/70 in relazione all'art. 570 c.p. con persona offesa il minore e periodo considerato dicembre 2013-14 giugno 2016. Il processo risulta essere pendente in appello (cfr. denuncia/querela sopra richiamata pag. 2);

- sentenza di condanna a 8 mesi di reclusione ed € 800 di multa del Tribunale di .2016 per il reato di cui all'art. 570 commi 1 e 2 c.p. con p.o. entrambi i figli e periodo considerato febbraio 2012-19 ottobre 2016. L'impugnazione di tale sentenza è stata dichiarata inammissibile per tardività dalla II Sezione Penale della Corte d'Appello di Genova con ordinanza (anch'essa in atti) del con conseguente passaggio in giudicato della stessa;

- casellario giudiziale dell'imputato da cui risulta che) ha subito una condanna a 9 mesi di reclusione e 500 € di multa da parte del Tribunale di in data) 2012 (decisione irrevocabile) per la violazione degli obblighi di assistenza familiare con riferimento a condotte commesse fino al 11/10/2011.

In riferimento a tale sentenza vi è da notare che l'imputato aveva usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento della provvisoria assegnata nella

medesima decisione (cfr. altresì la denuncia/querela sopra richiamata pag. 2); dalla lettura del casellario, e tale circostanza merita attenzione sempre per valutare come l'odierno imputato si è confrontato con i suoi figli nell'arco della loro intera vita, si evince inoltre che in data 7/1/2013 la sospensione condizionale è stata revocata (la denuncia/querela, sempre a pag. 2, afferma infatti che la provvisoria di 80.000.00 € non era stata mai versata) e che dunque la pena è stata scontata con l'ulteriore beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale³² (anche questo ulteriore riconoscimento premiale non ha influito sul modo di comportarsi dell'imputato con i figli che nel frattempo maturavano e divenivano pian piano adulti grazie alle forze della sola madre). Invero, il Tribunale di _____ (sentenza sopra citata), sottolineava (anche al fine di valutare l'intensità elevata del dolo e l'impossibilità assoluta di effettuare una prognosi favorevole di non commissione di nuovi reati richiesta per la sospensione condizionale della pena): "*incurante di una precedente condanna ha pervicacemente proseguito nella propria condotta inadempiente*";

- decreto del Tribunale _____, emesso in seguito alla richiesta di rinnovo del passaporto presentata dall'odierno imputato, nel quale, oltre alle considerazioni che qui si condividono sulla totale inaffidabilità del _____ viene rilevato che lo stesso ha un lavoro, seppur precario (la circostanza d'altronde è stata confermata dall'imputato nel corso del suo esame ed è interessante per verificare le possibilità economiche del _____

- visura ordinaria della società di capitale _____ di proprietà dell'odierno imputato (lo stesso ne è anche amministratore unico) _____ si tenuta in considerazione dal _____

- raccomandata Avv. _____ con cui all'odierno prevenuto veniva intimato di corrispondere a _____ la somma di € 162.443,12 quali somme di cui era debitore.

6) Il *ne bis in idem*.

Prima di ogni altra valutazione devono essere escluse dal capo di imputazione (modificato in udienza dal Pubblico Ministero) le condotte relative alla violazione dell'art. 570 c.p. riguardanti la figlia _____ poste in essere dal _____ al _____ 2013 (in costanza di minore età e quindi in riferimento al numero 2 del secondo comma della norma) e dal _____ al _____ 2016 (quando la parte civile era maggiorenne e quindi con riguardo al comma 1 della disposizione).

³² L'imputato ne parla nel suo esame, pag. 18 delle trascrizioni

Tali circostanze, infatti, erano già inserite nel capo di imputazione giudicato dal Tribunale di [redacted] divenuta irrevocabile con la pronuncia di inammissibilità dell'appello intervenuta

L'accusa (richiamato sia il primo che il secondo comma dell'art. 570 c.p.), infatti, in quell'ennesimo processo (tanto si dice per evidenziare la perseveranza criminosa del [redacted] nell'arco dell'intera vita dei suoi figli), era formulata in tal modo: *"serbando una condotta contraria alla morale e all'ordine della famiglia, disinteressandosi dei figli [redacted] (anche privandoli di semplici visite) si sottraeva agli obblighi di assistenza materiale e morale e li privava altresì dei necessari mezzi di sussistenza. In*

Risulta quindi che la lesione degli interessi della figlia [redacted] (richiamata espressamente nel capo di imputazione e indifferentemente dalla minore o maggiore età) nel periodo [redacted] (cioè dopo l'inizio dell'arco temporale indicato nel capo di imputazione e fino alla sentenza) a cui fa riferimento anche l'attuale capo di imputazione è già stata sanzionata penalmente.

In relazione a tali condotte, quindi, visti gli artt. 649 e 529 c.p.p., l'unica strada da percorrere è la declaratoria di n.d.p.

Residuano chiaramente, in riferimento alla figlia maggiorenne [redacted] le condotte punite dall'art. 570 c.1 successive al [redacted] 2016 e tenute in permanenza fino ad oggi.

Per quanto concerne il figlio [redacted], invece, le delimitazioni temporali per evitare un secondo giudizio sono già state ben individuate nel capo di imputazione modificato.

7) La sussistenza del reato di cui all'art. 570 c. 2 n. 2 (in esso assorbita la violazione degli artt. 3 e 4 c. 2 l. 54/2006), in particolare il requisito della mancanza dei mezzi di sussistenza e dell'ambito ristretto dell'operatività dell'esimente dello stato di bisogno dell'obligato.

Operata l'esclusione di alcune condotte dal capo di imputazione ex art. 649 c.p.p., la violazione della norma in trattazione al presente paragrafo è configurata solo per il figlio [redacted] dal [redacted] (sentenza Tribunale [redacted]) al [redacted].17 (raggiungimento della maggiore età).

In primis, vi è da dire che le condotte ascritte all'imputato risultano provate al di là di ogni ragionevole dubbio, anzi con assoluta certezza.

Le testimonianze delle parti civili sono concordi tra loro, non divergono in alcun punto, sono precise e sono state rese, seppur sicuramente in uno stato interiore di sconforto e delusione, con pacatezza.

Tra l'altro [redacted] ha già affrontato altri procedimenti per i reati commessi dall'odierno prevenuto e ha ripetuto sempre la sua versione dei fatti con estrema coerenza: anche tale elemento è sicuramente sintomatico di un riscontro oggettivo di credibilità.

In contro, l'imputato non ha fornito la prova di alcuno dei versamenti "fantasiosi" richiamati nel corso del dibattimento. Al proposito non è in alcun modo credibile che un soggetto che affronta da tempo processi, sia civili che penali, consegna cifre rilevanti non usando canali tracciabili (dall'assegno al bonifico) oppure non si procuri una ricevuta.

È invece presente la prova documentale della richiesta legale della p.e. delle somme a lei dovute, addirittura depositata dalla Difesa dell'imputato poco prima dell'inizio della discussione col fine, almeno si ipotizza, di rammostrare l'esistenza del possesso di alcuni titoli esecutivi da parte della
evitandone la duplicazione con la condanna al risarcimento dei danni: la raccomandata dell'Avv.

Premesso ciò, ci si deve concentrare sui due punti in diritto che hanno costituito il fulcro dell'arringa della Difesa: il non raggiunto elemento costitutivo della "mancanza dei mezzi di sussistenza" che invece sarebbero sempre stati garantiti a (i quali hanno sempre potuto contare sul supporto economico della madre e della nonna); e comunque quantomeno la presenza dell'esimente dell'impossibilità di adempiere da parte dell'imputato stante la sua precarietà lavorativa.

In ordine al primo punto la Suprema Corte ha ribadito più volte che l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 570 c.p. da parte di un genitore o di prossimi congiunti non esenta l'altra figura genitoriale dall'intervenire nella cura della propria prole (cfr. Cass. Pen. Sez. 6 sentenza n. 14906 del 03/02/2010, dep. 19/04/2010, Rv. 247022: *"Ai fini della configurabilità del delitto cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento d'altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo"*; Cass. Pen. Sez. 6 sentenza n. 27051 del 14/04/2008, dep. 03/07/2008, Rv. 240558: *"Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., l'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli di minore età grava su entrambi i genitori e permane indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali, né l'assolvimento del predetto obbligo da parte di uno dei genitori o anche da altri congiunti esenta in alcun modo l'altro"*; Cass. pen. Sez. 6 n. 37419 del 21/9/2001, dep. 17/10/2001, Rv. 220713: *"In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento di altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo del quale, viceversa, costituisce la prova"*).

Per quanto concerne il secondo argomento difensivo, sicuramente non si può dubitare che, come affermato dall'imputato nel corso del suo esame, per un uomo di 57 anni, vista la crisi economica e del mercato del lavoro attuale, rilanciarsi nel mondo lavorativo risulti particolarmente ostico e che un

guadagno di soli 300 € mensili (volendo credere che questo sia l'importo che effettivamente guadagna il prevenuto) come pulitore di barche sia al di sotto della soglia di povertà.

Tale ragionamento pare invero del tutto fuorviante: _____ non ha mai contribuito al mantenimento dei propri figli sin dalla nascita (_____) mentre invece è stato presente per gli altri suoi due figli, sostenendo varie volte che era dover trovare delle soluzioni per far trovare un piatto di pasta in tavola ai suoi figli ovvero per comprargli un giubbotto ovvero per garantir loro l'istruzione. Questo atteggiamento è stato tenuto dal prevenuto anche quando le sue condizioni economiche erano sicuramente più floride di quelle attuali e di ciò se ne deve dare atto anche se rispettando il capo di imputazione si deve far riferimento solo a un periodo di tempo recente (come si è detto sopra, prova ne è che il Tribunale per i Minorenni di _____ non ha ritenuto, stante il suo impegno lavorativo nel settore nautico, di addossare un impegno troppo gravoso all'imputato indicandogli di dover corrispondere per i suoi due figli un assegno di mantenimento pari a € 600,00).

L'esimente quindi non può essere concessa: i suoi figli non hanno mai ricevuto alcuna forma di sostentamento da parte del padre, neanche un piccolissimo gesto che poteva comportare una spesa minima, come ad esempio una ricarica telefonica. E anche attualmente, e in ciò si aderisce alla Requisitoria del Pubblico Ministero e all'accalorata e sentita arringa della Difesa delle parti civili, pur sapendo che i suoi figli devono continuare a studiare oltre a dover effettuare gli ordinari esborsi (alimentazione e vestiario in primis) non si adopera in alcun modo per cercare un lavoro alternativo a quello da lui sempre svolto al fine di recuperare maggiori entrate finanziarie (che appunto parzialmente potrebbero essere devolute ai suoi figli), pur essendo totalmente abile a compiere ogni attività lavorativa: anzi, nel corso del suo esame, è parso che _____ non abbia alcuna intenzione di abbandonare il settore che lo accompagna da tutta la sua vita lavorativa.

Non può dimenticarsi, tra l'altro, che la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che *"in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'indisponibilità da parte dell'obbligato dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se perdura per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze e non è dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'obbligato"* (Cass. pen. Sez. 6 n. 41697 del 15/09/2016, dep. 4/10/2016 Rv. 268301).

Il non cercare alcuna attività lavorativa al di fuori del settore nautico rappresenta sicuramente un profilo di colpa. E si consideri inoltre che l'imputato attualmente non ha una completa indisponibilità economica: anche un piccolo presente periodico, appunto nei limiti delle proprie risorse, sarebbe stato probabilmente gradito; invece persiste nel _____ un completo stato di disinteresse.

8) Il reato di cui all'art. 570 c. 1 c.p. non è integrato: conseguente applicazione dei reati che nel capo di imputazione risultavano assorbiti dallo stesso (artt. 3 e 4 c. 2 l. 54/2006).

La fattispecie incriminatrice prevista dal primo comma dell'art. 570 c.p. è contestata:

- per quanto concerne il figlio dal 2017 ad oggi;
- per la figlia (operata parzialmente la declaratoria di non doversi procedere per evitare il bis in idem) dal 2016 ad oggi.

Nell'ottica della Pubblica Accusa quindi tale norma inizia ad operare con il raggiungimento della maggiore età delle p.c. non autosufficienti economicamente³³.

Tale impostazione non può essere però condivisa: la Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n. 34080 del 13 giugno 2013 (dep. 6 agosto 2013, Rv 257416) ha affermato che *"in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sia l'obbligo morale sanzionato dall'art. 570, primo comma, cod. pen. che quello economico, sanzionato dal comma secondo della medesima disposizione, presuppongono la minore età del figlio non inabile al lavoro e vengono meno con l'acquisizione della capacità di agire da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età"*.

Nella motivazione di tale decisione (a pag. 4) si può leggere che tale conclusione, per quanto concerne il comma 1, si può raggiungere in quanto la disposizione fa riferimento alla potestà genitoriale, che cessa di esistere al compimento dei diciotto anni (al momento della pronuncia non era ancora intervenuta la modifica legislativa art. 93 c. 1 lett. o d.lgs. 154/2013 che nella norma ha sostituito la locuzione "potestà dei genitori" con il termine "responsabilità genitoriale").

La Cassazione, nel caso sottoposto al suo esame, sempre a pag. 4, rileva che *"fin dalla data iniziale di contestazione dell'illecito, il figlio aveva raggiunto la maggior età, sicché non di improcedibilità dell'azione deve parlarsi ma di insussistenza del reato"*.

La massima della sentenza n. 12306 del 13/3/2012 (dep. 2 aprile 2012, Rv 252603) è ancora più netta: *"Gli obblighi di assistenza morale ed affettiva che incombono sull'esercente la potestà di genitore, ai sensi del comma primo dell'art. 570 cod. pen., vengono meno con il raggiungimento della maggiore età dei figli"*.

Quindi il fatto contestato ex art. 570 c. 1 c.p. al Grassi Lucetti non sussiste se si fa riferimento alla figlia India, già maggiorenne nell'epoca di contestazione da tenere in considerazione dopo la

³³ Come si leggerà nel prosieguo, l'art. 570 c. 1 c.p. si applica quando sono presenti figli minori (e si ripete, per la dettagliata motivazione si legga infra) a cui si garantiscono i mezzi di sussistenza (non violando quindi il numero 2 del secondo comma) ma non si offre tutela di assistenza morale (commettendo quindi una violazione dei doveri di istruzione ed educazione sanciti nell'art. 30 della Costituzione). Nel processo che ci riguarda l'unico minore all'epoca dei fatti (dal 2016 al 2017) era maggiorenne ma al momento della contestazione l'art. 570 c. 1 è contestato solo dal compimento della maggiore età e quindi non si può procedere a condanna (art. 521 c.p.p.) per la violazione del primo comma della norma.

dichiarazione di n.d.p. ex art. 649 c.p.p.; per quanto concerne _____ valga la nota precedente (si applica solo il reato più grave del secondo comma ritenendo che la violazione degli obblighi morali vengano assorbiti nella lesione degli interessi economici)³⁴.

Detto ciò, si rileva che non viene però a mancare la sanzione penale avverso il mancato adempimento degli obblighi di natura economica che si hanno nei confronti di figli maggiorenni non economicamente indipendenti.

È noto infatti che il dovere dei genitori di mantenere la propria prole non viene immediatamente a cessare con il raggiungimento dei diciotto anni di età.

Sicuramente tali condotte non saranno punite ai sensi del secondo comma dell'art 570 c.p. che fa riferimento alla minore età (o come ipotesi residua all'inabilità lavorativa): per quanto detto sopra non è integrato neppure il primo comma della disposizione codicistica.

Invero, in tale ipotesi, a doversi applicare saranno le norme penali speciali previste in tema di separazione e divorzio: in materia basti confrontare la sentenza della Suprema Corte n. 34270 del 31

³⁴ Svolgendo ora un ragionamento del tutto ipotetico e quindi con l'utilizzo costante dei verbi condizionali, se si aderisse alla tesi contraria e dunque si sostenesse che l'art. 570 c. 1 c.p. opera anche nel caso di figli maggiorenni, nel caso che ci riguarda, bisognerebbe ugualmente non addivenire a una sentenza di condanna del _____ per tale reato con conseguente reviviscienza (sul tema vedi infra) delle norme che nel capo di imputazione sono dichiarate assorbite.

Infatti, le condotte ascritte all'imputato vengono contestate in permanenza con decorrenza, per quanto concerne la figlia _____ (dopo la declaratoria di n.d.p. stante il divieto di ne bis in idem) dal _____ 2016 e, per quanto concerne il figlio _____ dal _____ 2017.

La querela presente in atti è stata presentata dai due ragazzi (per _____ dalla madre quale tutore) in data 27 marzo 2017. Ne deriva che in tale data le condotte procedibili a querela riguardanti il figlio _____ non sussistevano ancora (infatti lo stesso diventa diciottenne il 18 agosto 2017) e quindi non potevano essere già ritenute rimproverabili penalmente; il figlio _____ poi, divenuto maggiorenne, non ha presentato autonoma querela e quindi il reato di cui all'art. 570 c.1 c.p. sarebbe improcedibile per la mancanza di essa. In riferimento alla figlia _____, risulterebbe utile applicare la sentenza n. 2241 del 13/1/2011 (dep. 22/1/2011, Rv. 249208) della Suprema Corte di Cassazione che, in tema di omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza al figlio minore da parte del genitore, ha affermato che "in tema di reato permanente, il diritto di presentare querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino alla decorrenza del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell'arco della permanenza". Ne deriverebbe che _____ ha esercitato il suo diritto di querela tempestivamente in quanto la stessa è stata presentata quando la permanenza era ancora in corso; dalla lettura della massima della giurisprudenza di legittimità parrebbe anche potersi sostenere che ora, per i periodi che riguardano la presente decisione, a permanenza cessata (in realtà si fa per dire, _____ continuerà a non versare alcun denaro ai suoi figli e quindi la permanenza continuerà ma si riferirà a periodi differenti essendo quelli fino alla odierna data esauriti), anche il figlio _____ potrebbe presentare entro tre mesi querela per rendere procedibile il reato di cui all'art. 570 c.1 c.p. sin dall'inizio della permanenza. _____, però, se decidesse di adoperarsi in tal senso presenterebbe una querela "inutile" perché nell'eventuale processo si dovrebbe addivenire a una sentenza di n.d.p. per violazione del principio del ne bis in idem essendo i reati già giudicati in questa sentenza. Si deve quindi portare a margine la discussione della querela di _____ essa non è stata presentata prima dell'inizio di questo processo e quindi il reato di cui all'art. 570 c. 1 c.p. per il periodo che ci riguarda non potrebbe ora essere giudicato.

La figlia _____ però ha presentato tempestiva querela e quindi, con, _____ lo si ricorda, la precisazione che bisognerebbe aderire alla tesi, non condivisa dalla Corte di Cassazione, per cui si applicherebbe il reato del primo comma dell'art. 570 c.p. anche ai maggiorenni, avrebbe il pieno diritto di chiedere la condanna per la violazione di tale norma non dovendosi pronunciare sentenza di n.d.p. per la mancanza di querela.

Ma, si ritiene, addivenire a tale risultato sarebbe iniquo, lesivo del principio di uguaglianza e andrebbe contro anche a un principio di economia processuale; infatti i due figli sarebbero p.o. di due reati distinti (India avrebbe subito la violazione dell'art. 570 c. 1 c.p., _____ dei reati oggi inseriti nell'art. 570 bis c.p.); allora, per ragionevolezza, si dovrebbe ritenere di dover rendere unico il reato portandolo interamente nell'alveo della violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento non giudicando il _____ per la violazione dell'art. 570 c. 1 c.p. nei confronti della figlia _____

maggio 2012 (dep. 7/09/2012, Rv. 253262): *“L’art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice, in sede di divorzio, in favore dei figli senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi, mentre l’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. prevede come soggetti passivi solo i figli minori o inabili al lavoro, sicché non integra tale ultimo reato la violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti”*.

Nella massima appena riportata si rimanda alla norma della legge sul divorzio ma è noto che questa, per il richiamo dell’art. 3 della legge 54/2006 (oggi abrogato e trasposto nell’art. 570 bis c.p.: sul tema si veda infra), si applica anche in caso di separazione; e l’art. 4 c. 2 della legge appena citata estende la disciplina anche alle coppie non coniugate.

Nel caso che ci riguarda, _____ non lavorano e devono avere il diritto di poter completare i loro studi senza dover rinunciare ad essi per adempiere in modo autonomo al proprio mantenimento: essi sono dunque non indipendenti economicamente e devono potersi vedere riconosciuto il loro diritto al mantenimento da parte dei genitori.

L’odierno imputato, in riferimento ai periodi successivi al compimento dei 18 anni da parte dei suoi figli, non ottemperando al suo dovere (l’assegno di mantenimento previsto dal Tribunale per i Minorenni non è mai stato corrisposto), ha violato dunque “solo” gli artt. 3 e 4 c. 2 l. 54/2006.

Il Pubblico Ministero, però, nel formulare il capo di imputazione, ha ritenuto di assorbire il reato p. e p. dagli artt. 3 e 4 c. 2 l. 54/2006 (si sottolinea ancora una volta che l’art. 3 è stato trasfigurato nell’art. 570 bis c.p.) nella violazione del primo comma dell’art. 570 c.1 c.p.

Tale scelta potrebbe apparire giustificata ritenendo che, nell’ottica della Procura, l’art. 570 c. 1 c.p. al suo interno include certamente la violazione dell’obbligo di assistenza economica, punito a sua volta dalla normativa speciale del 2006 sotto forma di mancanza di corresponsione dell’assegno di mantenimento, ma include altresì un obbligo di assistenza morale e di “accompagnamento” nella crescita dei figli (i doveri di istruzione ed educazione dei figli anche se nati fuori dal matrimonio previsti all’art. 30 della Costituzione).

Secondo tale visione, era dunque corretta l’impostazione seguita dalla Procura in ossequio al principio di sussidiarietà.

Tra l’art. 570 c. 1 c.p. e gli artt. 3 e 4 della l. 54/2006, infatti, vi sarebbe in particolare quello che viene definito un rapporto di sussidiarietà tacita che si viene a creare quando due norme tutelano lo stesso bene giuridico (nel presente processo l’assistenza familiare) con due differenti gradi di offesa con conseguente prevalenza dell’applicazione nel caso concreto della sanzione più grave³⁵; giusta quindi poteva essere la scelta di accusare un soggetto, inadempiente sia dal lato economico che dal

³⁵ Cfr. F. Caringella e altri, Manuale di diritto penale, Parte Generale, 2017, p. 1403

lato morale, solo ex art. 570 c. 1 c.p., norma più grave perché contenente la violazione di due doveri e non solo di uno.

Punire un soggetto, per quanto concerne il mero lato economico, sia per la violazione dell'art. 570 c. 1 c.p., sia ai sensi delle norme sulla separazione e sul divorzio, comporterebbe la violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale: non concorrerebbero due o più sentenze "formali" ma all'atto pratico l'imputato verrebbe giudicato due volte per il medesimo fatto.

Come detto, però, l'art. 570 c. 1 non è integrato se la condotta è rivolta verso figli maggiorenni perché la Corte di Cassazione interpreta la presente norma come includente i soli doveri morali di istruzione ed educazione, che cesserebbero con lo "scadere" della responsabilità genitoriale al compimento del diciottesimo anno di età con conseguente acquisizione della capacità di agire³⁶: per tale motivo è corretto far riemergere l'operatività delle norme di parte speciale che nel capo di imputazione erano indicate come disposizioni assorbite.

Tale scelta non viola il disposto dell'art. 521 c.p.p. che impone la correlazione tra imputazione e sentenza: se è vero che formalmente l'imputato si doveva difendere dall'accusa della violazione dell'art. 570 c. 1 c.p. (e, detto banalmente, non doveva preoccuparsi dei reati assorbiti), in realtà, nella sostanza, l'accusa faceva espresso riferimento al mancato versamento degli assegni di mantenimento. L'imputato è stato quindi messo nelle condizioni di conoscere quali erano le condotte che gli venivano contestate: si può dunque procedere alla diversa definizione giuridica e condannare per la violazione degli artt. 3 (oggi art. 570 bis c.p.) e 4 c. 2 l. 54/2006.

³⁶ Si potrebbe cercare quindi di definire l'ambito di applicazione delle norme riguardanti i delitti contro l'assistenza familiare:

- in caso di figli minorenni a cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza con ulteriore violazione dell'art. 30 della Costituzione (doveri di cura): integrazione dei reati di cui all'art. 570 c. 1 e c. 2 n. 2 (in quest'ultimo assorbito il reato di mancata corresponsione dell'eventuale assegno di mantenimento oggi previsto dall'art. 570 bis c.p.). A tale risultato si addiuvano sostenendo che i due commi dell'art. 570 c.p. tutelano due diverse forme di assistenza che meritano entrambe tutela: quella economica e quella morale. I reati dunque concorrono, non opera il principio di sussidiarietà, quello previsto nel secondo comma sarebbe quello più grave (in quanto prevede la pena congiunta) e la violazione del primo comma sarebbe punita operando un aumento della pena irrogata (un aumento o solo della pena detentiva o solo della pena pecuniaria perché nel primo comma è prevista la pena alternativa) a titolo di continuazione;

- in caso di figli minorenni a cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza ma di cui si segue attivamente la crescita svolgendo il ruolo di genitore dal punto di vista dell'educazione e dell'istruzione (è certo un caso limite ma ben può verificarsi che un genitore non contribuisce economicamente alla crescita del proprio figlio presenziando però al suo sviluppo ed essendo così cosciente del suo percorso di vita): violazione del solo comma 2 n. 2 dell'art. 570 c.p. in esso assorbito il reato di mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento;

- in caso di figli minorenni di cui non si prende cura ma a cui non si fanno mancare i mezzi di sussistenza (caso limite anch'esso ma più frequente che si configura ad esempio con l'invio di bonifici a distanza senza però mai avere contatti col proprio figlio): violazione dell'art. 570 c. 1 c.p.;

- per l'ipotesi di figli maggiorenni inabili al lavoro: integrazione del reato di cui all'art. 570 c. 2 n. 2 (in esso assorbito il reato di mancata corresponsione dell'eventuale assegno di mantenimento oggi previsto dall'art. 570 bis c.p.);

- nell'ipotesi di figli maggiorenni non economicamente indipendenti: sussistenza del reato di cui all'art. 570 bis c.p. (il riferimento alle pene dell'art. 570 c.p. si ritiene che debba essere fatto alle pene congiunte);

- in caso di figli maggiorenni economicamente indipendenti: non sussiste nessun reato.

9) L'introduzione dell'art. 570 bis c.p.: sua applicazione al caso concreto.

è dunque colpevole di non aver versato l'assegno di mantenimento ai suoi figli maggiorenni non autosufficienti economicamente: le prove per addivenire a tale condanna sono le medesime utilizzate per dimostrare la sussistenza dell'art. 570 c. 2 n. 2 c.p. (testimonianze p.c., si veda sopra, paragrafo 7).

Per tale ipotesi incriminatrice deve applicarsi la l. 54/2006 ("Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli") e in particolare:

- l'art. 3: *"in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n.898"*;

- l'art. 4 c. 2: *"le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati"*.

L'art. 12 sexies della legge n. 898/70 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio") afferma che *"al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'articolo 570 del codice penale"*.

Gli obblighi a cui si fa riferimento in tali disposizioni non sono altro che quelli derivanti dal codice civile che, ex artt. 337 bis e ter, stabilisce che, nei casi di separazione ovvero scioglimento/cessazione degli effetti civili/annullamento/nullità del matrimonio ovvero ancora nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, il giudice, considerato che ciascuno dei genitori deve provvedere ai bisogni economici dei propri figli, stabilisce la corresponsione di un assegno di mantenimento da versarsi mensilmente.

Orbene, come già detto, _____ non ha mai versato le somme dovute a _____ e _____ e quindi è responsabile della violazione dell'art. 3 della legge 54/2006 (punito con le pene di cui all'art. 570); da citare è anche l'art. 4 della medesima fonte legislativa che permette di incriminare condotte tenute da genitori non coniugati (come nel caso che ci occupa).

Chiarito ciò, la Pubblica Accusa, nelle sue conclusioni, ha osservato che l'art. 3 l. 54/2006 è stato abrogato dall'art. 7 d.lgs. 21/2018 (*"Disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q della legge 23 giugno 2017 n. 103"*), che ha anche abrogato la norma di rimando costituita dall'art. 12 sexies l. 898/70.

La scelta normativa deriva dalla volontà, contenuta nella cd. "legge Orlando" (che costituisce in questo caso la legge delega da cui scaturisce il d.lgs. 21/2018), di inserire all'interno del codice penale tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge aventi ad oggetto beni di rilevanza costituzionale (e in particolare i valori della persona umana) al fine di una migliore conoscenza dei

precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena (cfr. art. 1, c. 85 lett. o l.103/2017).

Come detto, gli artt. 3 della l. 54/2006 e 12 sexies della l. 898/1970, contenenti le sanzioni penali per la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore di figli, sono stati abrogati.

La disposizione però non scompare dall'ordinamento dal momento che l'art. 2 c. 1 lett. c) d.lgs. 21/2018 introduce l'articolo 570 bis all'interno del codice penale (proprio perché le fattispecie incriminatrici devono trovarsi in detto testo normativo), rubricato "*Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio*" e avente il seguente tenore: "*Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli*".

Considerato tale mutamento normativo la Pubblica Accusa ha rilevato che il nuovo art. 570 bis c.p. si riferisce ai soli coniugi; resterebbero dunque privi di tutela, ad avviso del Pubblico Ministero, i diritti dei figli nati al di fuori di un matrimonio.

Il Pubblico Ministero ha sottolineato che una tale scelta legislativa non supererebbe il vaglio di legittimità costituzionale.

Ma, ad avviso della Procura, per risolvere tale situazione, non bisognerebbe sollevare una questione di legittimità costituzionale per via incidentale per fare dichiarare illegittima la norma nella parte in cui non si riferisce ai figli di persone che non si sono unite in matrimonio: per comporre il problema, anzi, nella visione del Pubblico Ministero, sarebbe lo stesso giudice di merito a dover compiere un'interpretazione costituzionalmente orientata e dichiarare la norma applicabile anche in ipotesi di mancato coniugio.

La visione dell'organo inquirente è corretta: si badi che è la stessa Corte costituzionale ad affermare che il giudice a quo, prima di sollevare una q.l.c. e a pena di inammissibilità, deve cercare di percorrere la strada dell'interpretazione costituzionalmente orientata³⁷; e non vi è dubbio che nella fattispecie in esame bisognerebbe intervenire in tal senso per evitare la lesione quantomeno degli artt. 3 (principio di eguaglianza, quindi parità di trattamento tra figli di coniugati e figli di persone non

³⁷Cfr. per la nascita di tale principio, la sentenza n. 356/1996 Corte Costituzionale: "In linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali. Pertanto, qualora le disposizioni impugnate siano suscettibili di diverse interpretazioni, le quali però convergano sul risultato cui si mira e che è ritenuto conforme alla Costituzione, mentre la divergenza riguarda soltanto le vie da percorrere (l'una richiedendo una previa declaratoria d'incostituzionalità; l'altra implicando semplici operazioni interpretative di norme legislative), la questione di costituzionalità deve essere dichiarata inammissibile, perché essa in realtà tende a configurarsi come un improprio tentativo per ottenere dalla Corte costituzionale l'avallo a favore di un'interpretazione, contro un'altra interpretazione, senza che da ciò conseguano differenze in ordine alla difesa dei principi e delle regole costituzionali, ciò in cui, esclusivamente, consiste il compito della giurisdizione costituzionale".

unite in matrimonio) e 30 (che espressamente tutela i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio) della Costituzione. Inoltre si potrebbe ravvisare la violazione dell'art. 117 Cost. utilizzando come parametri interposti gli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) nella parte in cui il primo tutela il diritto alla vita familiare e il secondo vieta ogni forma di discriminazione: anche a livello convenzionale figli nati in un matrimonio e figli nati in assenza di coniugio devono ricevere lo stesso trattamento.

D'altronde è stata la stessa Corte Costituzionale a riconoscere una tutela sempre più avanzata alle coppie *more uxorio*³⁸³⁹; il risultato di tale percorso è costituito dalla cd. "legge Cirinnà" (l. 76/2016) la quale, oltre a garantire una tutela giuridica (le unioni civili) per le coppie dello stesso sesso, offre a tutte le coppie (quindi anche eterosessuali che non desiderano unirsi in matrimonio) la possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza con conseguente riconoscimento di diritti (tra cui il diritto agli alimenti in caso di bisogno).

Questa è la prova che nel nostro sistema giuridico non esiste più solo la famiglia fondata sul matrimonio: anzi, come sosteneva Carlo Arturo Jemolo (giurista, 1891-1981), all'isola della famiglia fondata sul matrimonio si sta affiancando un arcipelago di piccole isole rappresentate dai rapporti para-familiari.

Ed è corretto che tali rapporti ricevano tutela normativa.

Ciò osservato, bisogna però rilevare che quanto sollevato dalla Pubblica Accusa, seppur si tratti di un ragionamento meritorio, non rileva nel processo: infatti il Pubblico Ministero omette di considerare che il d.lgs. 21/2018 non abroga anche l'art. 4 c. 2 l. 54/2006, disposizione che consente di applicare le norme che puniscono il mancato pagamento degli assegni di mantenimento anche in caso di mancato coniugio.

Per addivenire a comprendere la portata della riforma è utile seguire i seguenti passaggi:

³⁸ Per precisione bisogna sottolineare che la relazione tra _____ e _____ non può essere fatta rientrare in tale paradigma in quanto, nella sua deposizione, la p.c. ha affermato esplicitamente di non aver mai convissuto con il prevenuto: la convivenza stabile è il presupposto per poter classificare un'unione come coppia *more uxorio*. Nonostante ciò, il richiamo è confacente in quanto mira ad evidenziare che tutte le relazioni, chiaramente con diversa intensità e specialmente in presenza di prole, sono meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico

³⁹ A mero titolo esemplificativo, per la materia che qui interessa della filiazione tra coppie non sposate, cfr. Corte Costituzionale n. 166/1998, sentenza nella quale la Consulta ha affermato: "Nello spirito della riforma del 1975, il matrimonio non costituisce più elemento di discriminazione nei rapporti tra genitori e figli - legittimi e naturali riconosciuti - identico essendo il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri. La condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per i figli, poiché quell'insieme di regole, che costituiscono l'essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualità di genitore, trova fondamento nell'art. 30 della Costituzione che richiama i genitori all'obbligo di responsabilità"

- si riprenda il testo dell'art. 4 c. 2 cit.: *"le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati"*;

- si modifichi tale testo scrivendo *"gli articoli 1, 2, 3 della presente legge si applicano ..."*;

- si consideri che l'art. 3 della legge 54 /2006 e l'art. 12 sexies l. 898/1970 richiamato da tale disposizione vengono abrogati dall'art. 7 d.lgs. 21/2018 e vengono trasposti nell'art. 570 bis c.p. come risulta dalla tabella A allegata al d.lgs. 21/2018;

- si tenga presente che l'art. 8 d.lgs. 21/2018 recita che *"i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A del presente decreto"*;

- in ossequio all'ultimo punto si sostituisca, nell'art. 4 l. 54/2006, la parte *"3 della presente legge"* con le parole *"l'art. 570 bis c.p."*;

- si verifichi che l'art. 4 c. 2 l. 54/2006 (che si ripete non è stato abrogato dal decreto attuativo del principio della riserva di codice) si trasforma in *"gli articoli 1 e 2 della presente legge e l'art 570 bis del codice penale si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati"*.

Èseguite tali operazioni, risulta appurato che è reato non corrispondere l'assegno di mantenimento alla propria prole seppur non si è mai contratto matrimonio con l'altro genitore.

alla luce dei risultati probatori già esposti nei precedenti paragrafi, deve essere quindi condannato: è modificata solo la norma contenente il fatto illecito e ciò si rifletterà nel dispositivo.

10) Il trattamento sanzionatorio: quantificazione della pena, esclusione da alcun beneficio, disciplina della continuazione e considerazioni sulla recidiva contestata.

Il presente processo rappresenta il punto di approdo di molteplici vicende processuali (sentenza Tribunale sentenza Tribunale sentenza Trib. che si sono succedute negli ultimi anni e costituisce, per alcuni versi, anche il punto di interruzione delle stesse.

Infatti, in eventuali processi penali futuri, non sarà più contestato il reato di cui all'art. 570 c.p., né sotto la forma del far mancare i mezzi di sussistenza (il n. 2 del secondo comma si applica solo fino al raggiungimento della minore età e ormai sono maggiorenni), né con contestazione della violazione del primo comma (la Corte di Cassazione lo ritiene inapplicabile ai figli maggiorenni).

Dalla data odierna il reato commesso sarà esclusivamente quello dell'art. 570 bis c.p., applicabile, abbiamo visto, anche nelle ipotesi che coinvolgono figli maggiorenni non economicamente indipendenti di persone non coniugate.

Le affermazioni appena fatte vengono enunciate con certezza, senza alcuna formula dubitativa:

non si è mai interessato ai suoi figli e quindi appare impossibile pensare che inizierà ora a svolgere il suo ruolo di genitore corrispondendo l'assegno di mantenimento e avvicinandosi anche affettivamente ai figli. Tanto basta per motivare l'impossibilità attuale di effettuare prognosi favorevole della non commissione di futuri reati ai fini della sospensione condizionale della pena (che tra l'altro non sarebbe concedibile per superamento dei limiti di pena massimi – due anni – entro cui può essere concesso il beneficio ex art. 163 c.p., considerato che a quella che si va ora ad irrogare – un anno, si veda infra – andrebbero addizionate, concentrandosi solo sulle sanzioni detentive irrogate e non anche su quelle pecuniarie che bisognerebbe convertire, la pena di nove mesi di reclusione stabilita dal Tribunale di _____ e quella di otto mesi di reclusione inflitta dal Trib. addivenendo a una pena complessiva di 2 anni e 5 mesi).

Si motiva ugualmente la mancata concessione di ogni circostanza attenuante, comprese quelle generiche: l'imputato non ha mostrato alcun segno di ravvedimento e non ha neppure tenuto un buon comportamento processuale (usando una sfrontatezza totale nel corso del suo esame) facendo addirittura "slittare" la discussione con la promessa dell'arrivo imminente di un'entrata economica che sarebbe stata devoluta ai figli, circostanza poi non verificatasi come predetto dalla Difesa di parte civile che era ben consapevole delle prese in giro compiute dall'imputato negli ultimi dieci anni.

Seppur è vero che il processo penale non deve concentrarsi sull'analisi della moralità dei soggetti punendo condotte riprovevoli dal punto di vista esclusivamente morale (in realtà l'art. 570 c. 1 c.p. rende cittadinanza nell'area del diritto anche a violazione di doveri riguardanti il ritengo umano: ma tale reato si è detto che non è integrato) e che oggi l'imputato risponde solo per la violazione dei suoi doveri di mantenimento (e non anche di cura), è innegabile che non si può non tenere conto di tutti i dati emersi nel corso del dibattimento e ciò ai sensi dell'art. 133 c.p..

Infatti, tenendo conto degli elementi indicati in tale disposizione, che devono essere valutati per stabilire l'entità della pena, si deve rilevare che:

- il dolo (come riconosciuto già nella sentenza _____ agli atti) è particolarmente elevato: _____ limitandosi al periodo in contestazione ma comunque ricordandosi che la storia processuale dell'imputato e delle p.c. è assai più lunga, per più di un anno e mezzo a partire dal 19 ottobre 2016, incurante delle precedenti decisioni dell'Autorità giudiziaria, ha perseverato nel suo obiettivo criminoso: ritenere che i suoi figli siano dei fantasmi e che ad essi debba provvedere esclusivamente

- i precedenti penali indicano, oltre alla presenza di una recidiva, che a nulla è servito l'affidamento in prova ai servizi sociali conseguente alla condanna ricevuta dal [redacted] tra l'altro svolto a sistemare fascicoli in Tribunale, luogo dove "si respira" un'aria di Giustizia che avrebbe dunque dovuto condurlo all'emenda e alla resipiscenza;

- il comportamento seguente al reato (che in realtà è in permanenza) è totalmente negativo: [redacted] e [redacted] non sono stati neppure degnati durante il processo: non vi è stata neppure una sola parola di scusa o di conforto. Anzi, l'imputato ha cercato di attribuire a loro e alla madre la colpa della sua lontananza e ha sminuito il suo disinteressamento dal punto di vista economico autocommiserandosi ma senza capire le difficoltà dei suoi figli;

- sul danno alle p.c. si deve rilevare che [redacted] hanno sì avuto la fortuna di avere una madre e una nonna che li hanno cresciuti soddisfacendo tutti i loro bisogni economici ma non può non dirsi che il danno non ci sia (si consideri che la mancanza dei mezzi di sussistenza ex art. 570 c. 2 n. 2 c.p. infatti è integrata anche quando ai bisogni primari interviene una sola figura genitoriale). E non può tantomeno dirsi di lieve entità essendo pari ad 11400 € (600 € di assegno di mantenimento moltiplicati per diciassette mesi che intercorrono dal 19 ottobre 2016, sentenza Tribunale di [redacted] ad oggi).

Sul punto si precisa sin d'ora che alla sanzione penale - su cui infra - deve seguire, ai sensi dell'art. 538 c.p.p. anche il risarcimento dei danni cagionati alle parti civili, costituiti in primis dalla mancata corresponsione dell'assegno periodico stabilito dal Tribunale per i Minorenni nel 2011 ma anche dai danni morali.

La somma di 11400 €, che nel suo ammontare è certa come danno subito, non può però essere liquidata in questa sede per evitare il fenomeno della duplicazione dei titoli esecutivi (cfr., in una fattispecie relativa a provvisionale relativa a crediti da assegni di mantenimento vantati dal coniuge, già assistiti da titolo esecutivo emesso in sede di separazione giudiziale, Cass. Pen. Sez. 6, sentenza n. 18988 del 28/3/2012, dep. 17/5/2012, Rv. 252866: "*Il giudice non può disporre la condanna al pagamento della provvisionale di crediti già muniti di titolo esecutivo*"; la sentenza parla di una provvisionale, il principio a maggior ragione deve valere per la liquidazione totale del danno)⁴⁰.

⁴⁰ In realtà si deve dare atto della recente sentenza di Cass. Pen. Sez. 6 n. 3357 del 20/12/2017 depositata il 24/1/2018 (Rv. 272124) con la quale si è affermato che, sempre in una fattispecie relativa a provvisionale per crediti da assegni di mantenimento, già assistiti da titolo esecutivo emesso in sede di separazione giudiziale, "in tema di risarcimento del danno da reato, il giudice può disporre la condanna al pagamento della provvisionale di crediti già muniti di titolo esecutivo, in quanto il pagamento dell'unico debito estingue entrambi gli obblighi nascenti dai due titoli".

Tale sentenza risulta allo stato oscurata; non è quindi possibile sapere il ragionamento logico su cui si fonda. Al momento, con la semplice lettura della massima, la decisione non può essere condivisa perché il debitore, se citato con una certa furbizia dal creditore che in realtà sa di essere già stato soddisfatto grazie all'esecuzione di altro titolo, sarebbe gravato ingiustamente dall'onere di dover dimostrare processualmente il già avvenuto pagamento del debito: ecco perché si ritiene di dover ancora aderire all'orientamento espresso dalla sentenza n. 18988/2012.

può già agire contro l'odierno imputato per le somme ad essa dovuta a titolo di contributo al mantenimento dei suoi figli (perché, lo si ripete, entrambi i genitori hanno tale dovere) azionando il provvedimento dei giudici minorili e prova di una sua volontà in tal senso è rappresentata dalla raccomandata spedita dall'Avv. _____ al prevenuto, che si trova agli atti.

Vista comunque l'esistenza di danni di altra natura, oltre a quelli economici, di cui è allo stato impossibile la quantificazione, spetterà al Giudice Civile parametrarne la quantificazione rimanendo sempre però nel perimetro di divieto di duplicazione dei titoli esecutivi.

Alla p.c. deve essere riconosciuta altresì la rifusione delle spese di lite (art. 541 c.p.p.).

Rimane solo dunque da stabilire l'entità della pena, considerando quanto detto circa gli elementi dell'art. 133 c.p., che depongono tutti contro l'imputato in maniera significativa


Si ritiene che tutti i reati contestati nell'odierna imputazione come risultanti dalle motivazioni sopra esposte vadano avvinti dal vincolo della continuazione essendo presente il medesimo disegno criminoso che l'art. 81 c.p. richiede per essere applicato: il disinteresse ai bisogni economici dei figli in tutto il periodo considerato (19 ottobre 2016-oggi).

È risultato nel corso del dibattimento che questa mancata attenzione ai propri figli perduri da un'intera vita: si può dunque affermare con certezza che il medesimo disegno criminoso esisteva anche nel periodo febbraio 2012-19 ottobre 2016, arco temporale preso in considerazione dal Trib. di sentenza _____ Per tale motivo appare logico unire in continuazione i reati di cui al presente processo con i reati giudicati nella decisione appena citata.

L'odierna pena deve essere dunque calcolata partendo da quella irrogata in data 19 ottobre 2016: 8 mesi di reclusione ed € 800.00 di multa.

Partire da tale base si ritiene corretto sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 935 del 23/9/2015 (dep. 13/1/2016, Rv. 265733) che sostiene che *"Nel caso di continuazione tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte "sub iudice", la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee"*.

Sicuramente i fatti giudicati dalla sentenza del Dott. _____ sono più gravi in concreto (in astratto le pene sono le medesime) di quelli imputati nel presente processo in quanto concernevano un maggior arco temporale e altresì perché prendevano in considerazione _____ e _____ quando erano entrambi minorenni; ecco perché la pena base da considerare è quella ivi contenuta.



In tale decisione è però assente l'indicazione della pena base stabilita, in quanto la condanna a 8 mesi di reclusione e 800 € di multa tiene già conto della continuazione interna e rappresenta appunto la pena finale.

La pena base che soggiace alla sentenza del Dott. _____ deve essere dunque necessariamente stabilita discrezionalmente attraverso i criteri ex art. 133 c.p.

Nella sentenza del 19/10/2016 sicuramente la violazione più grave in concreto compiuta dal _____ nel periodo considerato era rappresentata dal non garantire i mezzi di sussistenza al figlio più piccolo, cioè _____, minorenni per tutta la durata della permanenza del reato _____, a un certo punto dell'arco temporale considerato in quel capo di imputazione aveva addirittura raggiunto la maggiore età in data 27 dicembre 2013 e quindi la stessa risultava persona offesa solo per la parte in cui non le veniva corrisposto l'assegno di mantenimento non altresì per l'assenza dei mezzi di sussistenza).

Si deve dunque ritenere che la congruità della pena base (rispetto agli 8 mesi di reclusione ed € 800 di multa che costituiscono la pena finale) in un'ipotesi come quella che è stata giudicata, in presenza di un dolo elevato, di un danno alla persona offesa _____ altrettanto elevato, del precedente penale costituito dalla sentenza del Tribunale di _____ che non ha sortito un cambiamento dell'imputato, può ravvisarsi in 6 mesi di reclusione ed € 500 di multa (supponendo quindi un aumento di due mesi di reclusione ed € 200 di multa per la lesione, appunto meno intensa, degli interessi giuridici di India in quanto sorella maggiore e quindi meno indifesa di Lorenzo).

A tal punto, per procedere alla quantificazione della pena odierna, bisogna ricordare che *“non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, che può essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato”* (Cass. Pen. n. 51607 del 19/9/2017, dep. 13/11/2017, Rv. 271624).

Nella motivazione della decisione si legge che *“nel mondo fenomenico esistono i singoli reati, col loro carico di disvalore. Nel disvalore dei reati è compresa anche la circostanza personale costituita dalla recidiva, perché per legge e per senso comune il reato commesso dal pregiudicato è più grave di quello commesso dall'incensurato, essendo segno di una maggiore propensione al crimine.*

Può capitare che, per finzione giuridica, i singoli reati vengano unificati in uno solo, ai fini del trattamento sanzionatorio, cosicché nella nuova entità, considerata unitariamente, confluiscono i reati destinati a comporla.



Detti reati entrano "nell'insieme" (nel reato continuato) col loro carico di disvalore, che è rapportato a tutte le circostanze della condotta, agli effetti che ne sono derivati, alle condizioni personali del reo, a quelle della vittima ed ai suoi rapporti con la vittima.

Pertanto, il reato che viene unificato, per fictio iuris, ad altro reato già giudicato, non perde le sue caratteristiche soggettive, che rimangono inalterate anche a seguito dell'unificazione, sicché tutte devono contribuire a determinare il complessivo trattamento sanzionatorio".

Essendo contestata al _____ la recidiva specifica e infraquinquennale, sul reato base deve essere applicato l'aumento ex art. 99 c. 3 c.p.: la pena aumenta dunque della metà arrivando a 9 mesi di reclusione ed € 750,00 € di multa.

Solo a tal punto si procede all'aumento per la continuazione ex art. 81 codice penale. Pena finale 1 anno di reclusione ed € 1000,00 di multa. Segue la condanna alle spese processuali che si quantificano tenuto conto della durata del processo e delle questioni giuridiche trattate in € 2.500,00 oltre accessori.

PQM

Visti gli articoli 533, 535 C.P.P. dichiara _____ responsabile dei reati p. e p. dall'art. 570, 2 n. 2) c.p. nei confronti di _____ dal _____ /2016 al _____ 2017 e dagli artt. 570 bis c.p., art. 4 l. 54/06, 8 D.LGS. 21/2018 nei confronti di _____ dal _____ /2016 ad oggi e di _____ dal _____ /2017 ad oggi e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione tra loro e con i reati di cui alla sentenza TRIB. GE. _____ (irr. _____), lo condanna alla pena di un anno di reclusione ed € 1000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Condanna l'imputato a risarcire il danno provocato alle parti civili, rimettendo le parti al competente Giudice Civile per la quantificazione, nonché alla rifusione delle spese di lite che liquida in €2.500,00 oltre 15%, IVA e CPA.

VISTI gli art. 529 C.P.P. dichiara non doversi procedere in relazione ai residui periodi in contestazione per essere stato l'imputato già condannato.

Genova, 30/5/18

Il Giudice
Dott. Riccardo Crucoli

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia GODANI